

 Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca	Liceo Scientifico Statale "E. AMALDI"	
	Liceo delle Scienze Applicate	
	Liceo delle Scienze Umane	
	Liceo Linguistico	 Unione Europea
Via Giuseppe Abbruzzese, 38 - 70020 Bitetto (Ba) Tel. direzione 080/9920099 - Tel/Fax segreteria 080/9920091 posta certificata - <a href="mailto:baps24000d@pec.istruzione.it">baps24000d@pec.istruzione.it</a>		
C.M. BAPS24000D	<a href="mailto:baps24000d@istruzione.it">baps24000d@istruzione.it</a> - <a href="http://www.lsamaldi.it">www.lsamaldi.it</a> cod. fatt. elett. UFOR9J	C.F. 93158670724

Al personale  
Agli alunni  
Agli utenti del Liceo  
Sito web

#### OGGETTO: DIVIETO DI FUMO

Il Decreto Legge 12 settembre 2013, n. 104, Misure urgenti in materia di Istruzione, Università e ricerca. (GU Serie Generale n.214 del 12-9-2013) entrato in vigore il 12/09/2013 stabilisce testualmente:

#### Art. 4

(Tutela della salute nelle scuole)

1. All'articolo 51 della legge 16 gennaio 2003. n. 3, dopo il comma 1 è inserito il seguente: "1-bis. Il divieto di cui al comma 1 (n.d.r. divieto di fumo) è esteso anche alle aree all'aperto di pertinenza delle istituzioni scolastiche statali e paritarie".  
I successivi commi 2, 3 e 4 introducono il divieto di utilizzare sigarette elettroniche, stabilendo conseguenti sanzioni nell'ipotesi di violazione del divieto.

È stabilito, dunque, il **divieto di fumo in tutti i locali dell'edificio scolastico e nelle aree all'aperto di pertinenza dell'istituto, anche durante l'intervallo.**

Tutti coloro (alunni, docenti, personale ATA, esperti esterni, genitori, chiunque sia occasionalmente presente nei locali dell'Istituto) che non osservino il divieto di fumo nei locali dove è vietato fumare **saranno sanzionati col pagamento di multe, secondo quanto previsto dalla normativa vigente.** Per gli alunni sorpresi a fumare a scuola, si procederà a notificare immediatamente ai genitori l'infrazione della norma.

Così come stabilito dall'art. 7 L. 584/1975, modificato dall'art. 52 comma 20 della L. 28/12/2001 n. 448, alla L. 311/04 art.189 e dall'art. 10 L. 689/1981, dall'art. 96 D. Lgs. 507/1999, infatti, i trasgressori sono soggetti alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma **da € 27,5 a € 275,00. La misura della sanzione è raddoppiata qualora la violazione sia commessa in presenza di una donna in evidente stato di gravidanza o in presenza di lattanti o bambini fino a dodici anni.**

Eventuali infrazioni rilevate dovranno essere immediatamente comunicate ai **docenti responsabili controllo fumo (sig.ra Angela Rea e il Sig. Giuseppe Chimienti), al Dirigente Scolastico o al primo collaboratore del Ds prof. Vittorio Scardigno.**

**Tutto il personale è comunque tenuto a segnalare eventuali infrazioni.**

Gli studenti che non rispettino il divieto, in aggiunta alle sanzioni pecuniarie previste, saranno soggetti a sanzione disciplinare.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Carmela Rossiello

firma autografa sostituita a mezzo stampa art. 3, co 2 D.l. 39/9